

14/03/2019 - VERBALE DI CONSIGLIO



Il giorno 14 del mese di marzo dell'anno 2019, nella sede dell'Ordine degli Psicologi della Lombardia, si riunisce il Consiglio Regionale nelle persone dei seguenti componenti:

- dott. Riccardo Bettiga – Presidente
- dott. Luca Mazzucchelli - Vicepresidente
- dott.ssa Laura Parolin – Segretario
- dott. Luca Longo - Tesoriere
- dott.ssa Barbara Bertani – Consigliere
- dott. Paolo Bozzato - Consigliere
- dott.ssa Cristina Contini - Consigliere
- dott.ssa Valeria La Via – Consigliere
- dott.ssa Chiara Marabelli – Consigliere
- dott.ssa Chiara Ratto – Consigliere

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

Non partecipa la Consigliera Alessandra Micalizzi in quanto rappresentante della sezione B.

Alla seduta partecipano anche l'Avv. Massimo Ruggiero, membro della Commissione Deontologica e l'Avv. Elena Leardini consulente legale OPL per la Deontologia.

Il Consiglio si riunisce con il seguente Ordine del Giorno:

1. Approvazione verbali del 31/01/2019 e del 14/02/2019;
2. Affidamento incarichi per lavori, servizi, forniture, progetti, attività

e impegni di spesa;

3. Procedimento disciplinare A. N.A. / anonimo - ore 20:00

4. Procedimento disciplinare B. S. / T. V. - ore 21:00

5. Casi di Deontologia

a) T. F. - N.G. / M. L. K.

b) H. B. / N. V.

c) C. M. / M.V. - D.R.

d) M. L. / G.L.

e) B. L. / A.G.

Il Presidente Dott. Riccardo Bettiga, constatata la presenza del numero legale (presenti 10 consiglieri), dichiara aperta la seduta alle ore 19:50

Si passa al punto 1: Approvazione verbali del 31/01/2019 e del 14/02/2019;

Il Segretario dott.ssa Parolin dichiara di aver ricevuto una segnalazione da parte del Consigliere dott. Bozzato e di aver apportato la correzione richiesta.

I verbali vengono approvati con 9 voti favorevoli (Bettiga, Parolin, Longo, Bertani, Contini, La Via, Marabelli, Micalizzi, Ratto) e 1 astenuto (Bozzato)

Si passa al punto 2: Affidamento incarichi per lavori, servizi, forniture, progetti, attività e impegni di spesa

Il Presidente dott. Bettiga dà lettura di una serie di incarichi. Spiega che, per l'evento "Cinema" del 22 marzo, il discussant che avrebbe dovuto presentare il film non è più disponibile; chiede perciò di integrare la sostituzione con la dott.ssa Nemes. Propone, per quanto riguarda il congresso a Mosca, di procedere con le iscrizioni perché alcuni dei partecipanti necessitano di essere iscritti per fare il



ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

passaporto e la documentazione necessaria. Chiede di integrare un rimborso per il

Direttore dott. Chiacchiaro e per un componente del gruppo. Afferma, per quanto

concerne il banchetto per presentare i materiali dell'Ordine degli Psicologi della

Lombardia, che tutti i Consiglieri che hanno aderito dovranno partecipare almeno

mezza giornata. Comunica che ha provveduto a inviare, a nome di tutto il

Consiglio, il consueto regalo della torta di pannolini ai Consiglieri dott.ssa

Cacioppo e dott. Grimoldi per la nascita.

La delibera viene approvato all'unanimità con 10 voti favorevoli (Bettiga,

Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Contini, La Via, Marabelli, Ratto)

(delibera n. 78/19)

Si passa al punto 03 dell'ODG (ex punto 05): Casi di deontologia

b) H. B. / N. V.

Il relatore Dott. Dott.ssa Barbara Bertani illustra il caso.

Esposto

Con atto pervenuto in data 1.2.2018, l'esponente segnala a OPL che l'iscritta, sul

suo sito internet ha copiato *"in maniera integra e fatta propria la recensione di un mio*

[Indr: dell'esponente] *libro pubblicata sulla rivista online State of Mind"*. Non specifica

di aver conseguito una specializzazione in Psicoterapia Cognitivo

Comportamentale e *"pertanto mi chiedo come mai scrive nella pagine di presentazione*

che utilizza interventi di tipo Cognitivo Comportamentale". In data 8.2.2018, l'esponente

scrive nuovamente a OPL precisando che, in seguito a intervento della redazione

di State of Mind, l'iscritta *"ha provveduto a rimuovere quanto sollevato da me come*

primo quesito nella mia precedente mail". *"Rimane il dubbio circa la formazione della*



ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

dottoressa come eventuale terapeuta Cognitivo Comportamentale e la poca chiarezza su cosa vorrebbe comunicare all'eventuale utente scrivendo che utilizza tecniche cognitive comportamentali".



Chiarimenti

In data 8.8.2018, l'iscritta invia i suoi chiarimenti, precisando che nella recensione del libro pubblicata sul sito "State of Mind", «avevo chiaramente indicato sul mio sito sia il testo come appartenente alla stessa autrice, che la fonte della recensione. Il mio proposito era chiaramente quello di dare valore aggiunto e visibilità al testo, citandolo nel mio blog con tutti i regolari riferimenti. Poiché però la mia azione propositiva è divenuta oggetto di fraintendimento, dopo aver chiarito la questione con la dott.ssa N., ho provveduto a rimuovere il riferimento al suo testo». In seguito alla segnalazione dell'esponente N., che riportava che nel sito dell'iscritta ci fosse indicato «interventi di tipo cognitivo – comportamentale, ... onde evitare di incorrere in ulteriore fraintendimento, ho provveduto a rimuovere dal sito stesso tale dicitura, precisando altresì che in nessuna sede ho parlato in prima persona di psicoterapia cognitivo - comportamentale e che mai nel corso della mia carriera professionale ho effettuato interventi di tale natura». Aggiunge di utilizzare in maniera corretta i termini “sostegno psicologico” e “coaching psicologico”. L'iscritta sostiene si tratti di un'incomprensione legata al fatto che il termine “cognitivo comportamentale” sia stato accostato dall'esponente alla pratica psicoterapeutica, mentre l'iscritta l'ha inteso come presentazione della propria professionalità “ascrivibile alla formulazione di un intervento di diagnosi”. Cita a tal proposito un documento del CNOP del 2015 riguardante la definizione di diagnosi psicologica come atto tipico che fa riferimento a “modelli teorici di riferimento di processi mentali, del comportamento e della relazione”. Precisa che: “Onde

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

evitare qualsiasi fraintendimento, ho provveduto a eliminare il termine "cognitivo-comportamentale" non appena sono venuta a conoscenza della segnalazione".



Commissione Deontologica

La Commissione Deontologica, letti gli atti e i chiarimenti dell'iscritta, ritiene che: riguardo al primo rilievo posto dall'esponente, le spiegazioni fornite dall'iscritta appaiono convincenti; oltretutto, come confermato anche dalla stessa esponente, l'iscritta ha provveduto a eliminare tempestivamente il contenuto in oggetto dal proprio sito. Riguardo al secondo rilievo, effettivamente il testo proposto dall'iscritta sul suo sito poteva veicolare un messaggio poco trasparente e veritiero (art. 40 C.D.). L'iscritta, però, fornisce una risposta che dimostra la sua buona fede e un ragionamento che risulta convincente. Inoltre, ha rimosso gli elementi a rischio di ambiguità per l'utente. La Commissione ritiene, pertanto, di proporre l'archiviazione.

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

Il Consiglio approva la proposta della Commissione Deontologica di archiviare il caso.

La delibera di archiviazione del caso H. B. / N. V. viene approvata all'unanimità con 10 voti favorevoli (Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Contini, La Via, Marabelli, Ratto) (**delibera n. 79/19**)

c) C. M. / M.V. – D.R.

Il relatore Avv. Massimo Ruggiero illustra il caso.

Esposto

Gli esponenti sono i genitori di un ragazzo che entra, nel gennaio 2005, in una Comunità per *«dipendenza da cannabinoidi; disturbo di personalità, con tratti paranoidei; esiti comiziali post traumatici; conflittualità tra i genitori ed, infine, un grave incidente stradale»* e che, dopo alterne vicende, viene a mancare il 18.3.2017. I genitori mandano il loro esposto a carico dell'iscritta in data 19.7.2017, tramite avvocato. Raccontano delle varie prese in carico seguite dal ragazzo dentro e fuori dalla comunità e del grave incidente di macchina da lui subito, all'età di 12 anni, correlato a molti dei disturbi da lui presentati in seguito. Nell'anno 2005, il paziente instaura una *«relazione di analisi»* con l'iscritta che continua sino al momento del suo decesso. *«Nell'ambito di detta relazione di analisi, la relazione - com'è lecito oltreché naturale - tra la terapeuta ed il paziente è divenuta via via più forte e profonda. Si tenga, infatti, conto che come poc'anzi precisato il rapporto psicologo - paziente ha avuto durata ultradecennale. Invero, non può sottacersi in questa sede la circostanza relativa all'intrattenimento tra i due soggetti di una relazione affettiva (transfert) tra gli anni 2015 e 2016. Pur non volendo fondare il presente esposto su di tale fatto, non può non rilevarsi come esso integri di per sé solo illecito disciplinare»* (Art 28)

Gli esponenti segnalano che, in una conferenza tenuta dall'iscritta, la stessa ha esposto due casi clinici afferenti la sua esperienza professionale raccontando la storia del paziente, proteggendone la privacy ed assegnandogli quindi il nome di fantasia di "A.". In quella sede, l'iscritta riporta *«evidenti dilatazioni di opinioni che si collocano ben al di là della valutazione e del giudizio professionale, sconfinanti in una sfera evidentemente affine al proprio personalissimo sentire e al proprio sistema di valori»*. Ne riportano alcune affermazioni *«A. eredita dalla madre una malattia degenerativa alla gambe... Eredita dal padre il fatto di subire un intervento perché fa un incidente in macchina e guidava papà... entrambi i genitori gli lasciano questa grossa eredità... (dopo*



l'incidente) i genitori lo guardavano con aria terrorizzata... i genitori compensano il senso di colpa ripagandolo... Alessio si vergogna di questi genitori che sono stati cattivi con lui».

Gli esponenti ritengono violati dall'iscritta: l'art. 4 CD per non essere stata «terza e imparziale nell'oggettività che è chiamata ad impiegare nelle proprie valutazioni»; l'art 3 CD per non essere stata consapevole della responsabilità derivante dal fatto di essere intervenuta significativamente nella vita del suo paziente, oltre che per avere avuto un comportamento che ha causato «deprecabili conseguenze sullo stato psico-umorale del paziente, il quale sentendosi sbeffeggiato ha ritenuto di dover rendere partecipi anche i propri genitori della disfatta inflittagli dalla dottoressa».

Chiarimenti

In data 1.9.2017 l'iscritta, tramite avvocato, invia i suoi chiarimenti. «Negli anni tra il 2005 e il 2017, la presa in carico del sig. E.D. da parte della sottoscritta è stata discontinua, con periodi di sospensione più o meno lunghi, legati agli obiettivi del trattamento e alle disponibilità di terapeuta e paziente». Inizialmente la terapia con D.E. è stata di «carattere supportivo, finalizzata all'accompagnamento nella fase di reinserimento sociale, che seguiva ad un periodo di residenzialità presso la Comunità terapeutica». In seguito, il paziente «ha fatto richiesta di una psicoterapia orientata all'analisi del proprio funzionamento, che, una volta concluso il programma di cura legato alla tossicodipendenza, egli riconosceva essere inidoneo al raggiungimento degli obiettivi personali di vita».

In merito all'art. 28, il rapporto tra l'iscritta e il paziente è «sempre stato di natura terapeutica, contrattualizzato di volta in volta, nel corso degli anni, da precise regole di setting, dalla condivisione degli obiettivi terapeutici e dal pagamento delle sedute, regolarmente fatturate». «Anche nelle supervisioni cliniche, nel corso degli anni, è emersa la natura sana e positiva della relazione tra la scrivente e il sig. E.D.». Con riferimento al



video girato ad aprile del 2012 e presentato a una conferenza tenutasi presso l'Università B. dal titolo: "Personalità al limite: prospettive sul trattamento dei parenti borderline", indirizzata agli studenti della facoltà di psicologia, l'iscritta precisa che «ha descritto due situazioni di cura, a titolo esemplificativo e didattico, prendendo spunto da materiale clinico della propria esperienza personale». L'iscritta riferisce di non aver mai inviato al paziente tale video: è stato il paziente a riferirle, nel corso di una seduta a gennaio 2017, di aver visto il video e di averlo lui stesso inviato ai genitori. Il paziente non ha fatto alcun riferimento al video dopo la seduta di gennaio, né ha portato «eventuali vissuti spiacevoli» in relazione al video. L'iscritta precisa di aver richiesto, a suo tempo, al paziente la possibilità di utilizzare alcuni elementi relativi al suo caso per motivi didattici, ricevendone oralmente il relativo consenso e che i fatti in oggetto risalgono ad oltre 5 anni dalla data della presentazione dell'esposto e, dunque, qualunque ipotetica violazione deontologica risulta coperta dalla prescrizione.



ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

Commissione Deontologica

La Commissione Deontologica, esaminati i documenti e visionato il video agli atti, non ritiene ipotizzabili illeciti disciplinari: l'iscritta ha presentato il caso salvaguardando l'anonimato del suo paziente e non esprimendo valutazioni negative nei confronti né del ragazzo, né dei genitori. Inoltre ha dichiarato, nei chiarimenti, di aver richiesto, a suo tempo, al paziente la possibilità di utilizzare alcuni elementi relativi al suo caso per motivi didattici, ricevendone oralmente il relativo consenso. In aggiunta a ciò, è stato reperito online il volantino della conferenza in oggetto, risalente al 4.4.2012, da cui si evince che effettivamente l'iscritta era tra i relatori. Questo conferma quanto asserito dall'iscritta riguardo

alla prescrizione del caso in oggetto. Per quanto riguarda, invece, la dedotta relazione tra l'iscritta e l'esponente, la circostanza, non ha riscontri oggettivi ed è negata in maniera convincente dall'iscritta. La commissione ritiene quindi di proporre l'archiviazione.



Il Consiglio approva la proposta della Commissione Deontologica di archiviare il caso.

La delibera di archiviazione del caso C. M. / M.V. – D.R. viene approvata viene approvata all'unanimità con 10 voti favorevoli (Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Contini, La Via, Marabelli, Ratto) **(delibera n. 80/19)**

d) M. L. / G.L.

Il relatore Dott.ssa Barbara Bertani illustra il caso.

Esposto

Con atto in data 28.12.2016 l'esponente lamenta che l'iscritta avrebbe chiesto e incassato Euro 100,00 per "anticipo per la stillazione garantita non rilasciandomi nulla", senza aver successivamente provveduto alla stesura della relazione da lui richiesta. Sostiene di aver sollecitato più volte, via SMS e via email, ad inviare la relazione; l'iscritta avrebbe poi risposto di essere impossibilitata "a fare la relazione" e che avrebbe restituito i soldi attraverso l'avvocato. L'esponente lamenta di non aver mai ricevuto la somma e di aver chiesto aiuto anche al suo avvocato per il recupero del denaro ("esordendo titubanza inerente alla professione"). Sostiene, inoltre, di essere stato accusato di persecuzione.

Chiarimenti

In data 5.4.2018 l'iscritta invia i suoi chiarimenti, in cui racconta in maniera dettagliata l'accaduto. L'iscritta, non avendo accettato l'incarico, ha offerto con varie modalità la restituzione del denaro senza ottenere l'adesione da parte dell'esponente e provvedendo, infine, a far recapitare la somma all'avvocato dell'esponente.

Commissione Deontologica

In relazione all'ipotizzabile violazione dell'Art. 2 CD per mancata fatturazione, rilevato che l'iscritta non ha accettato l'incarico e ha provveduto a restituire la somma, la Commissione Deontologica ritiene di proporre l'archiviazione.

Il Consiglio approva la proposta della Commissione Deontologica di archiviare il caso.

La delibera di archiviazione del caso M. L. / G.L. viene approvata viene approvata all'unanimità con 10 voti favorevoli (Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Contini, La Via, Marabelli, Ratto) **(delibera n. 81/19)**

a) T.F. / M. L. K.

Il relatore Avv. Massimo Ruggiero illustra il caso.

Esposto

Con atto pervenuto in data 15.10.2017, l'esponente racconta la propria dolorosa esperienza di bambina abusata da uno zio (poi deceduto nel 2008), in un periodo



tra i suoi 3 e 9 anni di età (*ndr*: potrebbe corrispondere al periodo 1988-1994).

Nel 2002, l'esponente (all'epoca aveva 17 anni) ha intrapreso un percorso psicologico presso un centro specializzato nel trattamento di minori oggetto di abuso, seguita dall'iscritta da maggio a dicembre. L'esponente ricorda (e sostiene si ricordi anche sua madre) che in quel periodo si è svolto un incontro, alla presenza dell'iscritta, a cui hanno partecipato lei, sua madre e un'avvocata. In questa occasione è stata spiegata la procedura da seguire per presentare denuncia e sono state anche indicate le possibili conseguenze della denuncia. *“La mia famiglia è stata scoraggiata dall'avvocato, di cui in cartella non figura né il nome, né il colloquio svolto, dallo sporgere denuncia in merito, a fronte delle difficoltà prospettate e lunghezza dei tempi processuali”*. L'esponente racconta di aver proseguito gli incontri con l'iscritta nonostante non percepisse alcun giovamento e il tema del trauma non fosse mai stato affrontato. Le sono stati anche somministrati dei test, senza spiegazione né restituzione. Al termine degli incontri non le è stata consigliata la prosecuzione della terapia, nonostante il suo manifestato disagio. Continua l'esponente: *“Nel 2014, alla vigilia del mio matrimonio, ho deciso di approfondire ciò che era successo durante gli incontri svolti presso il Centro nel 2001 che a me risultavano oscuri anche in relazione al fatto che non avevano avuto un seguito né di tipo giuridico né di tipo terapeutico. Ho telefonato al Centro perché volevo avere notizia sul contenuto degli incontri che avevo svolto in quanto non mi era stata rilasciata alcuna relazione o documentazione finale relativa al percorso terapeutico intrapreso presso di loro. Sono stata accolta dalla Dott.ssa N.G. che, alla mia richiesta, mi ha prospettato di fare una terapia in EMDR con lei stessa, senza entrare nel merito della mia richiesta di chiarimenti circa quanto era avvenuto presso il Centro nel 2002. Gli incontri sono terminati alla vigilia del mio matrimonio con l'accordo di richiamarla al rientro del viaggio di nozze. Quando sono rientrata ho*



ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

prontamente chiamato la dott.ssa N. alla quale dicevo di sentirmi bene e la stessa mi diceva che si rendeva disponibile se io ne avessi avuto bisogno. Il percorso è stato chiuso senza aver affrontato i traumi e senza aver utilizzato le terapie EMDR come inizialmente prospettato senza alcuna spiegazione. All'inizio di quest'anno ho deciso di rivolgermi privatamente ad una psicoterapeuta, Dott.ssa A.Q., in quanto i miei stati di malessere sia familiare che di coppia persistono, probabilmente dovuti al fatto di non aver mai realmente affrontato e risolto, né con la Dott.ssa T. che la Dott.ssa N. alcun trauma e difficoltà".



ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

L'esponente spiega di avere poi deciso di richiedere l'intera documentazione che la riguardava relativa agli anni 2002-2014. A questo proposito era stata contattata dalla dott.ssa N. che le aveva spiegato che degli incontri del 2014 "esistevano solamente dei suoi appunti e io ho risposto che ero interessata ad acquisire l'intera documentazione che mi riguardava ... Dalla lettura della cartella sono emerse diverse perplessità anche a seguito del confronto con la mia psicoterapeuta. Innanzitutto né la dott.ssa T. né la dott.ssa N. hanno mai approfondito il tema dell'abuso con domande specifiche nonostante fosse stata esplicita la motivazione della mia richiesta di aiuto al Centro". Precisa inoltre che: «degli incontri effettuati nel 2002: non ho mai ricevuto alcuna relazione sui test che avevo effettuato (test di Blacky e test di Test di Rorschach), né è stata consegnata ai miei genitori né figura in cartella, nonostante sia presente in cartella la prestazione "relazione complessa" in data 12/09/2002; del colloquio che è stato tenuto con i miei genitori in data 20/09/2002 non è stato scritto alcun commento; non compare la data dell'incontro tenuto alla presenza dell'avvocato e di mia mamma, né il nome dell'avvocato; non mi è mai stata indicata una terapia psicologica da seguire successivamente agli incontri svolti presso il Centro nonostante il contenuto traumatico riferito e nonostante stessi male. Emergeva chiaramente la mia preoccupazione sul fatto che la persona che aveva abusato di me e di mia sorella frequentava luoghi con bambini (es.

Centro Sportivo, Oratorio ecc.), viveva vicino a casa dei miei zii che avevano figli piccoli e aveva un ruolo politicamente attivo (Assessore all'Ecologia nel comune di O.). Vorrei precisare che anche nella cartella a pag. 5 di 38 la dott.ssa T. segnala il fatto che lui frequenti tali luoghi con punti esclamativi alla parola "Bambini!". A fronte di ciò non mi risultano presi provvedimenti nei confronti del mio abusante negli anni dal 2002 fino al suo decesso avvenuto nel 2008. Né è mai stato chiesto da parte della dott.ssa T. di tenere un incontro anche con mia sorella, nonostante fosse questa la motivazione che mi aveva spinto a rivelare a mia mamma ciò che mi era successo. Di questo fatto ne ho sicuramente parlato alla dott.ssa T. nonostante non risulti nulla dalla cartella».

L'esponente precisa: "Degli incontri tenuti nel 2014 mi è stato consegnato solo l'elenco delle date degli incontri svolti con la Dott.ssa N. nonostante telefonicamente lei mi abbia detto che c'erano degli appunti pertanto non è possibile avere riscontro del fatto che io mi ero recata al Centro principalmente per capire la motivazione per la quale non era stata fatta denuncia e avere notizia del mio percorso terapeutico seguito nel 2002, come riferito telefonicamente quando ho fissato il primo incontro e come riferito nel primo colloquio con la stessa. Mi rimangono le seguenti perplessità circa la mancanza di: denuncia all'Autorità Giudiziaria nonostante il reato da me subito fosse perseguibile d'ufficio e da me reso noto ad un Pubblico Ufficiale nell'ambito di una struttura pubblica quale il Centro che è tenuto per legge alla denuncia; segnalazione all'Autorità Giudiziaria di una possibile reiterazione del reato in quanto il soggetto ai tempi era ancora in vita e frequentava ambienti con presenza di minori; relazioni conclusive in riferimento ai test somministrati (test di Blacky e test di Test di Rorschach) e nessuna consegna di documentazione in merito, indicazioni terapeutiche alla fine degli incontri: completa documentazione in riferimento sia agli incontri del 2002 che del 2014 (es. relazione psico-diagnostica, report colloquio di restituzione ai miei genitori della dott.ssa T., report del colloquio con l'avvocato, appunti



dichiarati dalla dott.ssa N. che non compaiono però in cartella)”.
Chiarimenti T.F.



In data 23.4.2108, l'iscritta invia i suoi chiarimenti, che riportiamo integralmente in quanto utili ai fini della valutazione sull'obbligo di denuncia incombente su OPL.

L'iscritta precisa come «non sia facile ricostruire dettagliatamente eventi verificatesi circa 16 anni fa». L'iscritta nella relazione conclusiva riferita al lavoro clinico svolto scrive: «devo specificare che, quando l'intervento non nasce da una richiesta dell'Autorità Giudiziaria, il rilascio di documentazione scritta avviene su richiesta diretta dell'intestatario della cartella clinica o dei genitori, se minorenni. Non risulta che i genitori della minore abbiano mai fatto richiesta in tal senso, né in forma verbale né scritta, richiesta che sarebbe stata prontamente accolta. E' avvenuto invece un colloquio di restituzione agli stessi, nel corso del quale, come si desume dagli appunti presenti in cartella, sono state fornite spiegazioni sul funzionamento psichico della ragazza, caratterizzato da un "buon adattamento». Quanto alle indicazioni terapeutiche, l'iscritta sostiene che «la signora L. chiede spiegazione del perché non le sia stato proposto alcun percorso di cura, collegando tale mancanza ad una sua sofferenza personale che si sarebbe protratta per 16 anni. Come si può evincere dal Diario degli interventi presenti in cartella, negli ultimi 3 colloqui avuti (28/10, 22/11 e 13/12/2002), è annotato un buon livello di benessere, tanto che le sedute vengono sospese, su richiesta dell'utente e con una esplicitata "Disponibilità al bisogno". Nel suo scritto la signora lamenta di non essere stata aiutata ad "affrontare e risolvere i suoi traumi" mentre solo poche righe prima afferma che "Continuavo a dire di stare bene perché andare al CBF era per me solo una perdita di tempo ". Dagli archivi del CBF non risulta che la famiglia o la signora L. abbiano successivamente richiesto una ripresa dell'intervento psicologico, se non nel 2014. Pur esprimendo massima solidarietà e

dispiacere per una sofferenza ancora in atto, appare difficile ricondurre la stessa ad un intervento spontaneamente interrotto nel 2002, interruzione che, per stessa ammissione della signora L., è avvenuta anche per il successivo percorso psicologico da lei avviato e non concluso (nel 2014 con la dott.ssa N.). In entrambi i casi la signora, dopo i primi colloqui esplorativi, ha abbandonato il setting, che chiaramente non poteva esserle imposto, nonostante la complessità della situazione».

Relativamente all'assenza di una "documentazione completa", l'iscritta precisa «non si comprende cosa possa mancare, dal momento che la signora ha acquisito copia dell'intera cartella. Nella segnalazione presentata viene citato un colloquio che, nei ricordi della signora, sarebbe avvenuto con sua madre (...), alla presenza di un Avvocato e della sottoscritta. Tale colloquio non è indicato in cartella in quanto la prestazione non è stata da me erogata. Da verifiche effettuate presso il Centro, risulta che effettivamente è stata fornita una consulenza legale alla signora P., in una fase antecedente la presa in carico della signora L. e, pertanto, la prestazione non poteva essere attribuita ad alcuna cartella clinica, regolarmente aperta quando è iniziato l'intervento a suo favore».

Per quanto riguarda il reato di abuso sessuale, l'iscritta precisa che «l'assenza di Denuncia da parte dell'operatore, il Centro come sopra riferito, mise a disposizione della madre della signora L. un incontro con il consulente legale.... E' opportuno specificare che nel 2002 l'ASL, a cui apparteneva TCF, aveva in essere delle consulenze con alcuni legali, al fine di supportare l'attività degli operatori ed, in casi, particolari, fornire informazioni anche agli utenti. L'incontro tra l'Avv. L. e la signora P. era sicuramente finalizzato ad informarla degli obblighi di Legge previsti per gli operatori e a spiegarle le caratteristiche e i passaggi del procedimento. In particolare il Centro era ben consapevole che in situazioni analoghe a quella descritta gravasse anche sui genitori reticenti alla denuncia l'obbligo giuridico di attivarsi, in virtù della loro posizione di garanzia, in relazione al dovere di



protezione dei figli. Sicuramente il legale coinvolto ha sensibilizzato la signora P. sulla necessità di avere un ruolo attivo a tutela della figlia. A fronte della resistenza di alcuni utenti ad attivare il circuito penale e del duplice ruolo che grava sugli operatori di sostegno e accoglienza (supporto alla vittima) e di denuncia, era prassi del Centro attivare un coinvolgimento del Legale per indurre un ruolo più attivo da parte dei familiari o della minore stessa, finalizzato a sporgere denuncia». «Con tale modalità, la presa in carico degli operatori poteva ricondursi al solo ambito clinico, evitando quella percezione di ambivalenza che sovente spinge gli utenti ad allontanarsi dai percorsi di aiuto. Ricostruendo le fasi dell'intervento, alla luce dei dati contenuti in cartella, evidenzio che il mio intervento si è concentrato sull' aiuto clinico della vittima. La sussistenza di obblighi di Legge in tema di abuso sessuale ai danni di minori era assolutamente chiara alla scrivente e l'importanza degli aspetti giuridici era ben nota al Centro, che si era infatti dotato di una specifica competenza legale. Benché sicuramente riferito in buona fede, appare inverosimile che il legale, espressamente coinvolto per illustrare gli obblighi di legge e le caratteristiche dell'intervento, possa aver "dissuasato" la famiglia o il Centro dal procedere alla formale denuncia. Nel corso della consultazione il tema della denuncia non è più emerso e ho dato per scontato che la famiglia si fosse attivata in quel senso. Che non ci fosse volontà di eludere gli obblighi di Legge è dimostrato dal fatto che, venuta a conoscenza di una possibile situazione di pregiudizio ai danni di un altro minore (un cuginetto della signora), ho prontamente provveduto a segnalargli ai servizi territoriali per una più puntuale analisi delle condizioni del bambino. Tale segnalazione è presente in cartella. Il percorso psicologico intrapreso si è quindi orientato su altre tematiche, fino alla decisione congiunta di terminare le sedute, come già riferito».

Commissione Deontologica



ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

Sono teoricamente ipotizzabili le violazioni dei seguenti articoli. Art. 2: l'inosservanza dei precetti stabiliti nel presente Codice deontologico, ed ogni azione od omissione comunque contrarie al decoro, alla dignità ed al corretto esercizio della professione, sono punite secondo quanto previsto dall'art. 26, comma 1°, della Legge 18 febbraio 1989, n. 56, secondo le procedure stabilite dal Regolamento disciplinare. Art. 3 ... Lo psicologo è responsabile dei propri atti professionali e delle loro prevedibili dirette conseguenze e art. 5 (metodologia utilizzata). Lo psicologo è tenuto a mantenere un livello adeguato di preparazione professionale e ad aggiornarsi nella propria disciplina specificatamente nel settore in cui opera. Riconosce i limiti della propria competenza ed usa, pertanto, solo strumenti teorico-pratici per i quali ha acquisito adeguata competenza e, ove necessario, formale autorizzazione. Lo psicologo impiega metodologie delle quali è in grado di indicare le fonti ed i riferimenti scientifici, e non suscita, nelle attese del cliente e/o utente, aspettative infondate. Le violazioni ipotizzabili nei confronti dell'iscritta T.F., risultano comunque prescritte considerato il decorso del tempo.

La commissione propone pertanto l'**archiviazione**.

Il Presidente si riserva di verificare, anche attraverso l'espresso parere dei propri consulenti penalisti e amministrati visti, se l'Ordine ha comunque il dovere di segnalare l'omessa denuncia da parte dell'iscritta anche se ogni eventuale ipotesi di reato risulta ampiamente prescritta.

In ogni caso, stante l'intervenuta prescrizione di eventuali illeciti disciplinari, il Consiglio vota l'archiviazione del presente procedimento.

La delibera di archiviazione del caso T.F. viene approvata all'unanimità con 10 voti favorevoli (Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Contini, La Via,



Marabelli ,Ratto) (delibera n. 83/19)

Caso N. G. / M. L. K.



Esposto

Con atto pervenuto in data 15.10.2017, l'esponente racconta la propria dolorosa esperienza di bambina abusata da uno zio (poi deceduto nel 2008), in un periodo tra i suoi 3 e 9 anni di età (*ndr: potrebbe corrispondere al periodo 1988-1994*). Nel 2002, l'esponente (all'epoca aveva 17 anni) ha intrapreso un percorso psicologico presso un centro specializzato nel trattamento di minori oggetto di abuso, seguita dall'iscritta da maggio a dicembre. L'esponente ricorda (e sostiene si ricordi anche sua madre) che in quel periodo si è svolto un incontro, alla presenza dell'iscritta, a cui hanno partecipato lei, sua madre e un'avvocata. In questa occasione è stata spiegata la procedura da seguire per presentare denuncia e sono state anche indicate le possibili conseguenze della denuncia. *“La mia famiglia è stata scoraggiata dall'avvocato, di cui in cartella non figura né il nome, né il colloquio svolto, dallo sporgere denuncia in merito, a fronte delle difficoltà prospettate e lunghezza dei tempi processuali”*. L'esponente racconta di aver proseguito gli incontri con l'iscritta nonostante non percepisse alcun giovamento e il tema del trauma non fosse mai stato affrontato. Le sono stati anche somministrati dei test, senza spiegazione né restituzione. Al termine degli incontri non le è stata consigliata la prosecuzione della terapia, nonostante il suo manifestato disagio. Continua l'esponente: *“Nel 2014, alla vigilia del mio matrimonio, ho deciso di approfondire ciò che era successo durante gli incontri svolti presso il Centro nel 2001 che a me risultavano oscuri anche in relazione al fatto che non avevano avuto un seguito né di tipo giuridico né di tipo terapeutico. Ho telefonato al*

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

Centro perché volevo avere notizia sul contenuto degli incontri che avevo svolto in quanto non mi era stata rilasciata alcuna relazione o documentazione finale relativa al percorso terapeutico intrapreso presso di loro. Sono stata accolta dalla Dott.ssa N.G. che, alla mia richiesta, mi ha prospettato di fare una terapia in EMDR con lei stessa, senza entrare nel merito della mia richiesta di chiarimenti circa quanto era avvenuto presso il Centro nel 2002. Gli incontri sono terminati alla vigilia del mio matrimonio con l'accordo di richiamarla al rientro del viaggio di nozze. Quando sono rientrata ho prontamente chiamato la dott.ssa N. alla quale dicevo di sentirmi bene e la stessa mi diceva che si rendeva disponibile se io ne avessi avuto bisogno. Il percorso è stato chiuso senza aver affrontato i traumi e senza aver utilizzato le terapie EMDR come inizialmente prospettato senza alcuna spiegazione. All'inizio di quest'anno ho deciso di rivolgermi privatamente ad una psicoterapeuta, Dott.ssa A.Q., in quanto i miei stati di malessere sia familiare che di coppia persistono, probabilmente dovuti al fatto di non aver mai realmente affrontato e risolto, né con la Dott.ssa T. che la Dott.ssa N. alcun trauma e difficoltà".

L'esponente spiega di avere poi deciso di richiedere l'intera documentazione che la riguardava relativa agli anni 2002-2014. A questo proposito era stata contattata dalla dott.ssa N. che le aveva spiegato che degli incontri del 2014 "esistevano solamente dei suoi appunti e io ho risposto che ero interessata ad acquisire l'intera documentazione che mi riguardava ... Dalla lettura della cartella sono emerse diverse perplessità anche a seguito del confronto con la mia psicoterapeuta. Innanzitutto né la dott.ssa T. né la dott.ssa N. hanno mai approfondito il tema dell'abuso con domande specifiche nonostante fosse stata esplicita la motivazione della mia richiesta di aiuto al Centro". Precisa inoltre che: «degli incontri effettuati nel 2002: non ho mai ricevuto alcuna relazione sui test che avevo effettuato (test di Blacky e test di Test di Rorschach), né è stata consegnata ai miei genitori né figura in cartella, nonostante sia presente in cartella



la prestazione "relazione complessa" in data 12/09/2002; del colloquio che è stato tenuto con i miei genitori in data 20/09/2002 non è stato scritto alcun commento; non compare la data dell'incontro tenuto alla presenza dell'avvocato e di mia mamma, né il nome dell'avvocato; non mi è mai stata indicata una terapia psicologica da seguire successivamente agli incontri svolti presso il Centro nonostante il contenuto traumatico riferito e nonostante stessi male. Emergeva chiaramente la mia preoccupazione sul fatto che la persona che aveva abusato di me e di mia sorella frequentava luoghi con bambini (es. Centro Sportivo, Oratorio ecc.), viveva vicino a casa dei miei zii che avevano figli piccoli e aveva un ruolo politicamente attivo (Assessore all'Ecologia nel comune di O.). Vorrei precisare che anche nella cartella a pag. 5 di 38 la dott.ssa T. segnala il fatto che lui frequenti tali luoghi con punti esclamativi alla parola "Bambini!". A fronte di ciò non mi risultano presi provvedimenti nei confronti del mio abusante negli anni dal 2002 fino al suo decesso avvenuto nel 2008. Né è mai stato chiesto da parte della dott.ssa T. di tenere un incontro anche con mia sorella, nonostante fosse questa la motivazione che mi aveva spinto a rivelare a mia mamma ciò che mi era successo. Di questo fatto ne ho sicuramente parlato alla dott.ssa T. nonostante non risulti nulla dalla cartella».

L'esponente precisa: "Degli incontri tenuti nel 2014 mi è stato consegnato solo l'elenco delle date degli incontri svolti con la Dott.ssa N. nonostante telefonicamente lei mi abbia detto che c'erano degli appunti pertanto non è possibile avere riscontro del fatto che io mi ero recata al Centro principalmente per capire la motivazione per la quale non era stata fatta denuncia e avere notizia del mio percorso terapeutico seguito nel 2002, come riferito telefonicamente quando ho fissato il primo incontro e come riferito nel primo colloquio con la stessa. Mi rimangono le seguenti perplessità circa la mancanza di: denuncia all'Autorità Giudiziaria nonostante il reato da me subito fosse perseguibile d'ufficio e da me reso noto ad



un Pubblico Ufficiale nell'ambito di una struttura pubblica quale il Centro che è tenuto per legge alla denuncia, segnalazione all'Autorità Giudiziaria di una possibile reiterazione del reato in quanto il soggetto ai tempi era ancora in vita e frequentava ambienti con presenza di minori, relazioni conclusive in riferimento ai test somministrati (test di Blacky e test di Test di Rorschach) e nessuna consegna di documentazione in merito, indicazioni terapeutiche alla fine degli incontri, completa documentazione in riferimento sia agli incontri del 2002 che del 2014 (es. relazione psico-diagnostica, report colloquio di restituzione ai miei genitori della dott.ssa T., report del colloquio con l'avvocato, appunti dichiarati dalla dott.ssa N. che non compaiono però in cartella").

Chiarimenti N. G.

In data 24.4.2018 l'iscritta invia i suoi chiarimenti.

Ricostruisce la presa in carico della paziente, affermando di averla incontrata per 5 incontri dal 13.5 al 20.8.2014, in riferimento a un disagio che la signora stava vivendo nella prospettiva di costruire un famiglia e diventare madre. L'iscritta afferma che, nel terzo incontro, è stato affrontato il tema dell'abuso subito da parte dello zio molti anni indietro e la paziente ha raccontato, in maniera dettagliata, gli eventi. «Terminata la prima parte del lavoro consulenziale (20/08/2014) si era giunti in prossimità della data del matrimonio e del viaggio di nozze che prevedeva la permanenza in Australia per 3 settimane. Concordammo, quindi, che la signora mi ricontattasse al suo rientro per continuare la terapia. Nel contatto telefonico successivo al suo rientro, la signora L. dichiarò di sentirsi bene e di non voler proseguire gli incontri. Preso atto della decisione, risposi che sarei rimasta disponibile qualora ne avesse sentito la necessità. E', dunque, da evidenziare che il trattamento fu interrotto su decisione della signora e che la terapia EMDR non ebbe così modo di svolgersi». L'iscritta precisa: «Quando è pervenuta



ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

al Centro la richiesta della signora L. di poter avere la sua documentazione sanitaria è stata mia cura contattarla per capire a quale si riferisse, in quanto vi erano 2 fascicoli: uno del 2002 e uno del 2014. In particolare ho informato la signora che il fascicolo del 2014 era composto dalla scheda anagrafica e dalle registrazioni delle date degli incontri effettuati, in quanto gli appunti presi, anche in sua presenza, non avevano carattere formale, trattandosi di appunti provvisori finalizzati solo a guidare l'attività valutativa della scrivente. Si evidenzia in proposito che in quel periodo le prassi riguardanti la documentazione sanitaria erano diverse da quelle correnti. Il riferimento agli appunti personali, era rivolto a significare la possibilità di redigere una relazione sul percorso svolto. La signora rispose che le interessavano i due fascicoli e in particolar modo voleva acquisire il materiale testistico prodotto nel 2002. La rassicurai che avrei provveduto a farle avere quanto prima ciò che chiedeva. A distanza di qualche tempo, feci inoltre una successiva telefonata alla signora per accertarmi che avesse avuto il materiale richiesto, significandole così di nuovo la possibilità, dopo aver potuto visionare quanto consegnatole, di richiedermi una relazione. La signora, ringraziandomi, rispose che aveva ricevuto tutto quello di cui aveva bisogno».



ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

Commissione Deontologica

La Commissione Deontologica ritiene, per quel che concerne l'omessa consegna degli appunti, non ipotizzabile una violazione deontologica. Di seguito si riferirà una argomentata riflessione della Commissione Deontologica sullo specifico tema degli appunti.

Questione sugli appunti

Il Regolamento europeo 2016/679 (General Data Protection Regulation – “GDPR”) stabilisce, all'art. 15, che “l'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati

personali che lo riguardano e, in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali". Ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento, s'intende per: 1) «dato personale»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale; 2) «trattamento»: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali... 5) «pseudonimizzazione»: il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile. Il Garante per la protezione dei dati personali si è interessato dell'accesso ai dati personali in alcune decisioni (precedenti l'entrata in vigore del nuovo Regolamento) che si ritiene utile richiamare: Doc web n. 40353, 28 novembre 2001 (Presidente Stefano Rodotà; relatore Mauro Paissan): "il ricorrente ha chiesto la comunicazione dei dati personali riferiti ad alcuni test (Patte Noire; Disegno della famiglia; ecc.), che sarebbero stati eseguiti dal medico su incarico della madre della bambina e del relativo legale, non per fini terapeutici, ma in qualità di consulente di parte della madre stessa e, quindi, non su diretto incarico di un'autorità giudiziaria. Il ricorrente ha affermato che sulla base dei risultati delle visite il medico



ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

neuropsichiatra avrebbe prodotto "una relazione medica" dinanzi al giudice tutelare in una udienza del 1 ottobre 1999, nel quadro della predetta attività di parte che renderebbe evidente la detenzione da parte del medico di alcuni dati personali di esso ricorrente e della minore... Il Garante osserva: ... il medico ha dichiarato in sede di audizione di essere in possesso, per quanto concerne il test "Patte Noire", di alcuni "appunti corrispondenti alle elaborazioni di ogni scheda contenente le immagini", nonché, per quanto riguarda l'altro test, del "disegno redatto dalla bambina". Deve ritenersi che tali documenti contengano alcune informazioni di carattere personale (relative, in modo particolare, alla minore e, in ipotesi, al genitore ricorrente), in ragione del tenore delle domande rivolte, del particolare contesto in cui i documenti stessi sono stati formati, nonché delle specifiche valutazioni effettuate o effettuabili su di essi dalla professionista o da terzi, valutazioni direttamente connesse al contenuto dei documenti ed aventi diretti riflessi in primo luogo sulla minore. Tali dati possono infatti fornire un insieme di elementi informativi, diretti e indiretti, sugli interessati, su situazioni di sofferenza e disagio e sul rapporto con altri eventi anche di tipo familiare. La legge n. 675/1996 è applicabile a qualunque informazione personale relativa a soggetti identificati o identificabili e costituita anche da suoni o da immagini (quale quella che può essere riportata in un disegno come quello in esame), ovvero compresa al loro interno o nell'ambito di dichiarazioni o di altre forme di manifestazione del pensiero. Il medico dovrà quindi comunicare al ricorrente i restanti dati di carattere personale non ancora comunicati, con particolare riferimento a quelli contenuti nei documenti sopra indicati o in ogni altro eventuale altro appunto o relazione contenente anamnesi, giudizi o valutazioni o altri dati da ritenersi di natura personale nei termini sopraindicati". doc. web. n. 1064791, 16 maggio 2002



ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

(Presidente e relatore Stefano Rodotà) : “il ricorso concerne la richiesta di accesso ad una serie di dati personali relativi al genitore ricorrente e alla relativa figlia minore, detenuti da uno psicologo che in veste di consulente di parte del coniuge del ricorrente, ha trattato varie notizie ed informazioni sugli interessati. Queste ultime contengono vari dati di carattere personale che forniscono, anche in chiave valutativa, elementi informativi, diretti e indiretti, sugli interessati, sui relativi rapporti personali anche di tipo familiare. Rispetto a tali dati è legittimo proporre un’istanza di accesso (e di conoscenza della logica del trattamento) ai sensi della legge sulla protezione dei dati personali...” Il Garante ha premesso che “il resistente ha specificato di aver appreso le informazioni e i dati utilizzati unicamente per la relazione nell’ambito di colloqui tenutisi presso il servizio sociale ... durante i quali avrebbe preso appunti su supporto cartaceo che ha dichiarato poi di aver distrutto dopo la redazione della relazione. Ha perciò ribadito di non detenere alcuna altra informazione oltre a quanto citato nella relazione medesima, fornendo poi varie indicazioni e precisazioni sulle modalità di raccolta e di utilizzazione dei dati e di redazione della relazione...”. Il Garante ha anche ripetutamente affermato che le perizie medico-legali possono contenere dati personali anche nella parte in cui il perito svolge alcune valutazioni soggettive relative all’infortunato e ritenuti questi dati accessibili all’interessato: Doc-Web n. 40505, Decisione: 19/2/01: “Per quanto concerne l’accesso ai dati relativi allo stato di salute, vanno ribadite le considerazioni formulate nel menzionato provvedimento del 13 ottobre 1999, che devono intendersi riprese come parte integrante della presente motivazione per quanto riguarda: la ricomprensione nella nozione di dato personale delle informazioni contenute nelle perizie medico - legali, espresse in forma di valutazioni o di giudizi sull’invalidità o sull’inabilità



ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

dell'interessato; l'applicazione nei loro confronti della legge n. 675; la possibilità di applicare, in rapporto a tali informazioni, l'art. 14, comma 1, lettera e) della legge n. 675, che prevede il temporaneo differimento dell'esercizio dei diritti previsti dall'art.13, limitatamente al periodo durante il quale potrebbe derivarne pregiudizio per investigazioni difensive o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria".

Doc web n. 39801, Decisione 4 aprile 2001: "Le valutazioni peritali - secondo quanto già precisato da questa Autorità in varie decisioni e, in particolare, nei provvedimenti del 21 giugno e del 13 ottobre 1999, pubblicate nel Bollettino del Garante n. 11/12, pagg. 61-69 - comprendono dati personali dell'interessato in quanto forniscono un insieme di elementi informativi, diretti e indiretti, sul soggetto interessato, sulle sue eventuali patologie, sul rapporto fra esse ed altri eventi di vita del medesimo, ecc. Si tratta quindi di dati rispetto ai quali può essere legittimamente prospettata un'istanza di accesso ai sensi della legge n. 675, che, come è noto, non richiede da parte dell'interessato l'enunciazione di specifiche ragioni poste a base della richiesta".

Doc. web 6608404, Decisione del 31.5.2017: "Considerato, preliminarmente, che con specifico riferimento ai dati di tipo valutativo contenuti nelle perizie medico-legali redatte in ambito assicurativo, l'esercizio del diritto di accesso di cui al citato art. 7 del Codice può riguardare, in termini generali, le sole informazioni di carattere personale e non anche, secondo quanto disposto dall'art. 8, comma 4, del medesimo Codice, l'indicazione di condotte da tenersi e di decisioni in via di assunzione da parte del titolare del trattamento o possibili considerazioni a carattere difensivo o di strategia contrattuale o processuale eventualmente espresse in sede di consulenza".



Tanto premesso, si ritiene che, in tema di accesso agli atti, debbano distinguersi gli appunti contenenti dati personali da quelli che contengano solo osservazioni dello psicologo.



Il diritto di accesso è certamente configurabile rispetto ai dati personali. A una diversa conclusione deve pervenirsi quando gli appunti non contengano elementi di carattere oggettivo, da considerarsi dati personali, ma solo osservazioni di tipo soggettivo, espresse dal titolare del trattamento.

Gli appunti sono, in questo caso, strumenti di lavoro, psicologico o terapeutico, ad uso esclusivo del professionista.

Deve anche evidenziarsi che l'art. 25 del Codice deontologico prevede che, "nella comunicazione dei risultati dei propri interventi diagnostici e valutativi, lo psicologo è tenuto a regolare tale comunicazione anche in relazione alla tutela psicologici dei soggetti". Si tratta di una regola deontologica posta a tutela psicologica del soggetto interessato: lo psicologo deve usare terminologie e forme espressive che non possano essere di turbamento per il soggetto. E invece, l'accesso diretto, tramite gli appunti, alle osservazioni di tipo soggettivo dello psicologo, verrebbe proprio a scavalcare quelle cautele che la norma deontologica ha previsto a tutela dei soggetti interessati. Si ritiene, data la delicatezza e l'interesse della tematica, opportuno rivolgere, sulla questione qui esaminata, uno specifico quesito all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

La Commissione deontologica ritiene, inoltre, che l'iscritta, nella ricostruzione dei fatti, indichi, su piani differenti, il primo contatto con l'operatrice telefonica del Centro e il fatto di essere stata accolta dalla dott.ssa N.G. L'aspettativa di spiegazione sull'omessa denuncia sembra essere stata esplicitata solo nel contatto

con l'operatrice telefonica. Anche dal tenore dell'esposto non si evince se l'esponente abbia con chiarezza posto all'iscritta la questione dell'omessa denuncia o se i colloqui, successivi alla presa in carico avvenuta nei primi due colloqui, si siano concentrati solo nell'affrontare l'abuso nel suo riflesso attuale.



ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

Tanto premesso la Commissione offre al Consiglio la problematica sopra descritta, per cui dovrà il Consiglio valutare se, in tale contesto, possa essere ritenuta convincente la valutazione della Commissione, con conseguente archiviazione del procedimento, ovvero in senso opposto, si possa ritenere che l'iscritta abbia omesso a sua volta di farsi carico della denuncia dell'abuso a suo tempo subito dall'esponente. In tal caso si pone, evidentemente, sia la necessità della denuncia in sede penale sia la configurabilità di un illecito deontologico per mancato esercizio corretto della professione, procedimento peraltro da sospendere in attesa dell'esito di quello penale. Sarebbe in tal caso ipotizzabile anche la violazione dell'art. 36 del CD, ultimo comma («Qualora ravvisi casi di scorretta condotta professionale che possano tradursi in danno per gli utenti o per il decoro della professione, lo psicologo è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Consiglio dell'Ordine competente»), con riferimento alla condotta della precedente psicoterapeuta.

Il Consiglio dovrà invece valutare gli obblighi a proprio carico per la violazione dell'obbligo di denuncia da parte dell'iscritta e del Centro per i reati procedibili d'ufficio (l'abuso subito dalla minore).

Discussione

Un Consigliere sostiene che l'elemento importante è quello che una segretaria di

questo centro clinico, dove lavora l'iscritta, è venuta a sapere di questa informazione dell'abuso e non l'ha comunicata all'iscritta e questo è grave dal punto di vista clinico. Un Consigliere ricorda che si trattava però di una denuncia a carico di una persona che oramai era morta.



Un Consigliere sostiene che in questo caso si parla di denuncia e questo significa che occorre una valutazione in cui, come dice la Cassazione, ci sia la sussistenza di elementi affidabili capaci di indurre una persona ragionevole a concludere che ci siano apprezzabili probabilità che un reato sia stato commesso.

Un Consigliere sottolinea che nel caso in esame, c'è stato il tramite della segretaria e l'iscritta afferma che nei 5 incontri non ha approfondito la denuncia e ha trattato il tema dell'abuso solo come ricaduta del suo stato attuale di disagio.

Un Consigliere sostiene che il tema della denuncia è importante per il lavoro svolto con questa paziente e l'iscritta non poteva non indagare questo aspetto, anche da un punto di vista legale, per le ricadute importanti sul piano psicologico. I Consiglieri concordano che l'iscritta ha violato l'art. 5 in quanto lo psicologo è tenuto a mantenere un livello adeguato di preparazione professionale e ad aggiornarsi nella propria disciplina specificatamente nel settore in cui opera.

Riconosce i limiti della propria competenza ed usa, pertanto, solo strumenti teorico-pratici per i quali ha acquisito adeguata competenza e, ove necessario, formale autorizzazione. Lo psicologo impiega metodologie delle quali è in grado di indicare le fonti ed i riferimenti scientifici, e non suscita, nelle attese del cliente e/o utente, aspettative infondate.

Un Consigliere sostiene che se ci fosse stata la denuncia, l'iscritta avrebbe trovato l'informazione nella cartella clinica della paziente, mentre un altro sostiene che non è detto che si metta questa informazione nella cartella clinica e, dopo così tanti

anni, é possibile che l'iscritta non abbia potuto rintracciare questa informazione.

Un Consigliere afferma che bisognerebbe approfondire come l'iscritta ha lavorato con la paziente rispetto al tema dell'abuso indipendentemente dal tema della denuncia e aprire sull'art. 7 in relazione al fatto che lo psicologo valuta attentamente, anche in relazione al contesto, il grado di validità e di attendibilità di informazioni, dati e fonti su cui basa le conclusioni raggiunte. Lo psicologo, su casi specifici, esprime valutazioni e giudizi professionali solo se fondati sulla conoscenza professionale diretta ovvero su una documentazione adeguata ed attendibile.

I Consiglieri concordano nel ritenere che l'iscritta ha violato l'art 36 in quanto l'iscritta non ha dato comunicazione della scorretta condotta professionale della precedente collega che poteva tradursi in un danno per la paziente.

I Consiglieri concordano nel fatto che l'iscritta non si è dimostrata responsabile dei propri atti professionali e delle loro prevedibili dirette conseguenze (art.3).

I Consiglieri concordano nella violazione dell'art. 2 (L'inosservanza dei precetti stabiliti nel presente Codice deontologico, ed ogni azione od omissione comunque contrarie al decoro, alla dignità ed al corretto esercizio della professione, sono punite secondo quanto previsto dall'art. 26, comma 1°, della Legge 18 febbraio 1989, n. 56, secondo le procedure stabilite dal Regolamento disciplinare).

La delibera di apertura procedimento disciplinare del caso N. G. / M. L. K. ai sensi degli Artt. 2, 3, 5, 36 e 7 del Codice Deontologico viene approvata all'unanimità con 10 voti favorevoli (Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Contini, La Via, Marabelli ,Ratto) **(delibera n. 82/19)**



ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

La convocazione è fissata per il giorno 18/07/2019 alle ore 20:00



Si passa al punto 4 dell'ODG (ex punto 3): Procedimento disciplinare A. N.A. / anonimo - ore 20:00

Il relatore Dott. Dott.ssa Barbara Bertani illustra il caso.

Della discussione viene redatto verbale separato.

Il Presidente dott. Bettiga mette ai voti la comminazione della sanzione della CENSURA per la violazione degli artt 2, 5, 8, 28, 38 del Codice Deontologico.

La delibera di comminazione della sanzione della CENSURA per la violazione degli artt. 2, 5, 8, 28, 38 del Codice Deontologico viene approvata con 6 voti favorevoli (Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Bertani, Longo, Ratto), 3 voti contrari (Bozzato, Contini, La Via) **(delibera n. 84/19)**

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

Si passa al punto 5 dell'ODG (ex punto 05): Casi di deontologia

e) B. L. / A.G.

Il relatore Dott. Dott.ssa Barbara Bertani illustra il caso.

Esposto

Con atto pervenuto in data 19.1.2018, l'esponente lamenta che, durante il suo tirocinio postlauream, iniziato in data 15.10.2017 presso un'Associazione, da parte del tutor «si sono ripetutamente verificati episodi di totale mancanza di rispetto nei miei confronti, accompagnati da manifestazioni immotivate di letterali esplosioni di rabbia, urla, aggressioni verbali, seguite da parolacce e minacce, esempio: "mi hai rotto i coglioni", "ti asfalterei", "non ti sopporto", "sei una maleducata", "quando parli mi devo trattenere", "mi dai sui nervi", "ma allora non capisci un cazzo" e via discorrendo, imitandomi con

sarcasmo A ciò è seguita l'ammissione, da parte dello Stesso, di dire alcune frasi esplicitamente per "provocarmi e vedere quale fosse la mia reazione". Ho chiesto più volte quali fossero i comportamenti che infastidissero il Tutor ma la risposta è sempre stata "tutto", senza precisarmi episodi specifici come da me chiesto, per permettermi di capire meglio le Sue parole». «Quando ho ribattuto dicendo che mi impegnavo seriamente, prendevo appunti e cercavo sempre di essere puntuale e professionale, mi è stato risposto "a me questo non interessa", per poi essere cacciata dallo studio urlandomi ripetutamente "fuori". Nonostante questo ordine perentorio, ho provato a chiedere di parlarne con calma alla scrivania ma alla risposta "ma allora non capisci un cazzo, ti ho detto di andartene", sono uscita dallo studio. Questo comportamento è inaccettabile e inconciliabile con lo svolgimento di un tirocinio idoneo e inoltre ha causato nella mia persona uno stato di grande turbamento psicologico e agitazione. Ritengo lecito e giusto poter comunicare qualsiasi idea o considerazione ma con calma, educazione e nel pieno rispetto della persona, soprattutto considerando la professione e la natura professionale del lavoro che si è deciso di svolgere, anche al fine di fornire un esempio valido per i tirocinanti». L'esponente precisa di avere, suo malgrado, interrotto il tirocinio «nonostante mi penalizzi, non solo psicologicamente ma anche rispetto al monte ore ad oggi maturato e certificato, al tempo impiegato e ai costi relativi sostenuti».

Chiarimenti

In data 19.3.2018, l'iscritta invia i suoi chiarimenti. L'iscritta precisa che, in data 17.1.2018, «la tirocinante è arrivata nella sede di Associazione C., ha chiesto di potermi parlare, quindi ci siamo accomodate alla scrivania e ha iniziato a manifestare in modo aggressivo la sua insoddisfazione rispetto all'attività svolta il giorno precedente. Dopo averla ascoltata e dopo aver subito ripetute provocazioni relative alla mia professionalità e



alla mia persona con frasi tipo: "Tu non sai nulla delle esperienze che ho già fatto in Università che mi permettono di avere una competenza che tu non puoi immaginare". "Tu non capisci che io sono già competente perché l'Università che ho frequentato è moderna rispetto al tuo percorso di studi"; purtroppo ho perso la pazienza e, sbagliando, ho alzato il tono della voce intimandole di uscire dalla sede, dato che la discussione stava prendendo una direzione non opportuna. A quel punto la Dottoressa G. ha iniziato a ridere con sfrontatezza provocandomi ulteriormente con frasi tipo: "No, non me ne vado! Perché dovrei andarmene?", alzando le spalle e ridendo con fare provocatorio». «Purtroppo questo ha scaturito la reazione della sottoscritta con le frasi riportate dalla Dottoressa G. che vanno comunque contestualizzate; a titolo di esempio: "non capisci ..." era riferito al non capire che in quel momento avrebbe dovuto uscire dalla sede; "mi devo trattenere" e "sei maleducata" erano riferiti all'atteggiamento apertamente provocatorio e sfidante della mia interlocutrice. Alla reazione della tirocinante di continuare a ridere, insistendo nel non volersene andare e negando che mi stesse ridendo in faccia; mi sono alzata, ho aperto la porta della sede e le ho chiesto con insistenza di lasciare la stanza. A quel punto la discussione si era totalmente deteriorata e ho affermato che per quanto mi riguardava il tirocinio si potesse ritenere sospeso, ho chiesto alla Dottoressa G. di riflettere per qualche giorno su quanto stesse accadendo, invitandola a riprendere un confronto più sereno il lunedì successivo». Subito dopo il colloquio l'iscritta è stata contattata telefonicamente dal padre della tirocinante che chiedeva un incontro concordato per il 19.1.2018. All'incontro si sono presentati padre e figlia. In quell'incontro l'iscritta sostiene: «sono stata attaccata personalmente e accusata da entrambi di essere incapace sia nel mio lavoro sia nel ruolo di tutor, con frasi del tipo: "Non andrai mai lontano e non combinerai mai nulla di buono nella vita"; "Sei una persona insoddisfatta, frustrata e piena di problemi". Li ho ascoltati, ho porto le mie scuse in merito alla deriva



della discussione del 17 Gennaio, aspettandomi delle scuse sull'atteggiamento provocatorio e poco costruttivo della Dottoressa G., la quale in tutta risposta ha proseguito mantenendo la sua posizione e affermando di non aver alcuna responsabilità su quanto accaduto. A questo punto ho ritenuto che non ci fossero più le condizioni né per proseguire il confronto né, tantomeno, per proseguire con il tirocinio. Successivamente mi sono rivolta al Consiglio Direttivo dell'Associazione per dare avvio alla richiesta di interruzione del tirocinio».

L'iscritta precisa che nei tre mesi di tirocinio ha cercato di mettere a proprio agio la tirocinante, agevolando «alcune sue richieste come ad esempio la necessità di poter svolgere altra attività lavorativa in concomitanza con il tirocinio, proponendo attività disgiunte dall'altra tirocinante (in più occasioni la Dottoressa G. aveva manifestato insoddisfazione rispetto ai rapporti con la collega), anticipandole più possibile la programmazione delle attività future, in quanto la Dottoressa G. era turbata dal fatto che il tirocinio non prevedesse un orario rigido, ma si modificasse in modo flessibile, come spesso accade alla mia agenda, benché questo aspetto fosse stato da me dichiarato fin dal colloquio conoscitivo. Nonostante i miei tentativi di rendere l'esperienza di tirocinio costruttiva, il comportamento della Dottoressa G. si è dimostrato spesso arrogante e presuntuoso, come se mancassero la voglia e l'umiltà di imparare. In più occasioni mi ha risposto in modo molto sgarbato e ho sempre cercato di soprassedere ai suoi modi evitando lo scontro e cercando di comprendere le sue esigenze». «Riconosco di aver commesso due errori: l'aver perso la pazienza nell'episodio contestato, per il quale mi sono scusata alla prima occasione utile, e il non chiedere tempestivamente un supporto per affrontare la situazione prima di arrivare al punto di rottura, pensando di poter gestire autonomamente la questione e, forse, sottovalutando la situazione. Tengo a precisare che sono già stata tutor di altre 5 tirocinanti senza particolari problematiche e con piena soddisfazione dell'esperienza avuta, lo prova il fatto che la Dottoressa L. (inizio tirocinio 16 Ottobre 2017, in concomitanza con la



Dottoressa G.) mi ha chiesto di poter proseguire il tirocinio anche per il secondo semestre».



Commissione Deontologica

La Commissione Deontologica, letti gli atti e visti i chiarimenti, rileva che la stessa iscritta ammette una relazione problematica con la tirocinante e riconosce di non aver gestito adeguatamente l'episodio del 17 gennaio. Ritiene la Commissione che l'iscritta non abbia nella sua attività di formazione stimolato nella tirocinante l'attenzione e il rispetto per i principi deontologici, a sua volta tenendo una condotta non adeguata (art. 20). Così agendo l'iscritta non ha rispettato la prescrizione dell'art. 3 secondo cui lo psicologo, in ogni ambito professionale, opera per migliorare la capacità delle persone di comprendere se stessi e gli altri e di comportarsi in maniera consapevole, congrua ed efficace. La versione dei fatti, resa dall'esponente, rende inoltre ipotizzabile la violazione dell'art. 2 (per il comportamento contrario al decoro, alla dignità ed al corretto esercizio della professione) e dell'art. 4 (per non aver rispettato la dignità della tirocinante) in relazione alle condotte offensive asseritamente agite dall'iscritta nei confronti della tirocinante, anche se i chiarimenti dell'iscritta, che potranno essere approfonditi dinnanzi al Consiglio, potranno portare anche a un esito favorevole all'iscritta stessa .

Tanto esposto si propone l'apertura del procedimento per violazione degli artt. 2, 3, 4, 20.

Discussione

Un Consigliere sostiene che l'iscritta abbia già fatto un percorso di consapevolezza nel momento in cui afferma che ha sbagliato e che non é riuscita a gestire in modo

idoneo la relazione con la tirocinante.

Un Consigliere sostiene che c'è comunque una responsabilità dell'iscritta nel momento in cui segue una tirocinante mettendo in atto delle modalità comportamentali discutibili e preferirebbe confrontarsi con l'iscritta per meglio comprendere le motivazioni che l'hanno spinta ad agire in questo modo (art. 20: Nella sua attività di docenza, di didattica e di formazione lo psicologo stimola negli studenti, allievi e tirocinanti l'interesse per i principi deontologici, anche ispirando ad essi la propria condotta professionale).

La versione dei fatti, resa dall'esponente, rende inoltre ipotizzabile la violazione dell'art. 2 (per il comportamento contrario al decoro, alla dignità ed al corretto esercizio della professione) e dell'art. 4 (per non aver rispettato la dignità della tirocinante) in relazione alle condotte offensive asseritamente agite dall'iscritta nei confronti della tirocinante, anche se i Consiglieri riconoscono che l'audizione dell'iscritta dinanzi al Consiglio, potrà essere utile per meglio comprendere la situazione descritta nell'esposto.

Un Consigliere sostiene che se c'è un comportamento che è stato scorretto, questo va comunque considerato, perché rappresenta un messaggio che viene comunicato anche all'esterno, nella fattispecie all'esponente e questo rientra nei doveri dell'Ordine. Secondo i Consiglieri l'iscritta non ha rispettato la prescrizione dell'art. 3 secondo cui lo psicologo, in ogni ambito professionale, opera per migliorare la capacità delle persone di comprendere se stessi e gli altri e di comportarsi in maniera consapevole, congrua ed efficace.

La delibera di apertura procedimento disciplinare del caso B. L. / A.G. ai sensi degli Artt. 2, 3, 4 e 20 del Codice Deontologico viene approvata con 7 voti



favorevoli (Longo, Mazzucchelli, Bertani, Bozzato, Contini, Marabelli, Ratto) 1 voto contrario (Bettiga) e 1 astenuto (Parolin) **(delibera n. 85/19)**

La convocazione è fissata per il giorno 18/07/2018 alle ore 21:00



Si passa al punto 6 dell'ODG (ex punto 4): Procedimento disciplinare B. S. / T. V.

L'iscritto ha chiesto un rinvio dell'audizione a causa di gravi problemi di salute.

Il Presidente Riccardo Bettiga mette ai voti la delibera di rinvio del procedimento disciplinare.

La delibera di rinvio procedimento disciplinare del caso B. S. / T. V. viene approvata all'unanimità dei presenti con 10 voti favorevoli (Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Contini, La Via, Marabelli, Ratto) **(delibera n. 86/19)**

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

La nuova convocazione è fissata per il giorno 09/05/2019 alle ore 21:00

Alle ore 23:24 il Presidente Riccardo Bettiga dichiara chiusa la seduta.

Il presente verbale è stato approvato nella riunione di Consiglio del 09/05/2019

Il Presidente	Il Segretario	La coordinatrice della
Riccardo Bettiga	Laura Parolin	Commissione Deontologica
		Barbara Bertani